

CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

TRA

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (di seguito indicato anche *ASST GOM Niguarda* per ragioni di brevità), con sede legale in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3, C.F./P.IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante in qualità di Direttore Generale pro tempore;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (di seguito indicata anche *ASL 1 Sassari* per ragioni di brevità), con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa n. 57 (C.F. / P.IVA 02884000908i, in atto rappresentata da Dott. Flavio Sensi – Direttore Generale. ;
Congiuntamente definite Parti.

Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamato l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Richiamato l'art. 91, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024;

PREMESSO CHE:

- la decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026 venne effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è la c.d. "Legge olimpica" (Legge 8 maggio 2020, n. 31);
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31

gennaio 2024 e dalla D.G.R. Lombardia XII/2931 del 5 agosto 2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- sempre con D.G.R. Lombardia n. XII/2931 del 5 agosto 2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 (già parzialmente definito con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024);
- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;
- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro

settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test.

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate;
- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;
- ASST GOM Niguarda ha richiesto ad ASL 1 Sassari di stipulare una Convenzione finalizzata alla messa a disposizione del proprio personale dipendente che ha aderito ai bandi per il reclutamento del personale necessario allo svolgimento delle attività presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia;
- L'ASL 1 Sassari ha accolto favorevolmente tale richiesta, specificando le condizioni e modalità meglio descritte di seguito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali "Milano-Cortina 2026" prestata da ASL 1 Sassari a favore di ASST GOM Niguarda. L'attività di assistenza sanitaria consiste nella partecipazione dei dipendenti dell' ASL 1 Sassari (così come identificati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione) alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Art. 2 Personale interessato

L'ASL 1 Sassari si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi). L'elenco del personale dipendente di ASL 1 Sassari è identificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione. Le parti danno atto che l'allegato in questione può subire modifiche in costanza di convenzione mediante scambio di nota tra le parti.

Art. 3 Modalità di espletamento dell'attività

L'ASL 1 Sassari si impegna, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, a far frequentare al personale arruolato un periodo di formazione obbligatoria in presenza propedeutica da 1 (una) a 5 (cinque) giornate, con calendario che verrà definito tra le Parti con congruo anticipo affinché il Servizio di afferenza del personale di ASL 1 Sassari coinvolto non venga compromesso o

penalizzato. Durante lo svolgimento delle Olimpiadi l'assistenza sanitaria sarà prestata nelle Venue olimpiche, sui campi di gara, nelle Medical Stations, nei Policlinici Olimpici e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione. Rientrano tra le attività regolate dalla presente Convenzione anche quelle svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (in particolare attività svolte in occasione di test event). La suddetta attività si articolerà in turni della durata massima di 12 (dodici) ore, di norma per moduli pari a 5/7 (cinque/sette) giorni, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003 e art. 14 della Legge 161/2014).

Art. 4 Accordi economici e modalità di pagamento

L'ASST GOM Niguarda si impegna a corrispondere all' ASL 1 Sassari per ciascuna unità di personale arruolata con riferimento agli avvisi di reclutamento (richiamati in premessa):

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica
- un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore lavorate, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues, come di seguito riportato:

PROFILO	TARIFFA/h
DIRIGENTI MEDICI (4 profili operativi)	80 €
DIRIGENTI FARMACISTI	
DIRIGENTI PSICOLOGI	

INFERMIERI	
TSRM	
FISIOTERAPISTI	50 €
PODOLOGI	
OSS	30 €

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'ASL 1 Sassari un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici.

Per quanto attiene pasti alloggio e trasporto si richiamano le condizioni previste negli avvisi di reclutamento delle candidature richiamati in premessa.

L'ASL 1 Sassari, una volta ricevuto il consuntivo e concluse le risultanze, provvederà all'emissione di fattura per l'attività di turno, ovvero di formazione, oggetto della presente Convenzione, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'ASL 1 Sassari un documento consuntivo a conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Art. 5 Idoneità

L'ASL 1 Sassari si impegna a valutare preventivamente l'idoneità fisica su turni h. 24 all'impiego del personale oggetto della presente Convenzione così come elencato nell'Allegato 1.

Art. 6 Rischio Radiologico

L'ASL 1 Sassari si impegna a garantire la sorveglianza sanitaria prevista per il personale dipendente ai sensi del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ad ottemperare quanto previsto dall'art. 112 di tale decreto.

L'ASST GOM Niguarda, si impegna, in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione fornendo i relativi D.P.I., a fornire la formazione specifica e ad ottemperare quanto previsto dall'art.113 del sopracitato decreto.

Il professionista è tenuto ad attivarsi a tutela della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, adottando le misure ed attuando gli adempimenti previsti dall'art. 118 e dalle altre disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.

Art. 7 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio di infortuni dei professionisti dell'ASL 1 Sassari

In caso di infortunio, si applicherà la normativa di riferimento e l'ASST GOM Niguarda, per il tramite del Responsabile della Venue, provvederà a darne comunicazione all'ASL 1 Sassari, all'indirizzo PEC protocollo@pec.aslsassari.it.

L'ASL 1 Sassari si impegna a comunicare all'INAIL il cambio di sede lavorativa e altri eventuali adempimenti necessari previsti dalla legge.

Il personale di ASL 1 Sassari, che in attuazione della presente convenzione utilizzi il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità", è consapevole che l'ASL 1 Sassari, e l'ASST GOM Niguarda sono sollevati da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

L'ASL 1 Sassari è sollevata da ogni responsabilità diretta e indiretta per l'attività svolta con la presente Convenzione.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., cd. "Codice Privacy").

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla Convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a dare notizia ai professionisti reclutati circa l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Art. 11 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente Convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella

Allegato A – Tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'ASST GOM

Niguarda.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono

a carico esclusivo della parte che la richiede.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la

previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale

dott. Alberto Zoli

per l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

Il Direttore Generale

dott. Flavio Sensi